

CARLIN LAURENTI & associati

Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it

Circol@re nr. 1 del 5 gennaio 2017

SETTORE AGRICOLO E ITTICO LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

La Legge di Bilancio 2017 introduce alcune importanti novità nel settore agricolo e ittico. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fa il punto della situazione con il comunicato stampa dell'8 dicembre 2016 con il quale ha reso note le principali misure d'interesse per il settore agricolo e ittico contenute, appunto, nella Legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente in Senato.

PREMESSA

Alcune importanti novità introdotte in materia di agricoltura e pesca dalla Legge di Bilancio per il 2017, approvata in modo definitivo nella seduta del Senato in data 7 dicembre 2016, possono essere riassunte nel modo seguente:

- → abolizione IRPEF agricola;
- → esenzione contributi per nuovi agricoltori under 40;
- → credito di imposta agriturismi;
- → Pesca: 11 milioni per indennità fermo biologico e nuovo fondo di solidarietà;

ABOLIZIONE IRPEF AGRICOLA

Nello specifico, l'art. 11 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2017 prevede che,



🥕 " con riferimento agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base NB) imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali **iscritti nella previdenza agricola**".

I REDDITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

I redditi che, secondo la disposizione in esame, non concorrono alla formazione della base imponibile sono:

- → Reddito dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31 del TUIR);
- → Reddito agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l'affittuario (artt. 32-35 TUIR).

Va ricordato che i redditi fondiari sono determinati con un sistema forfettario basato sulle risultanze catastali. Per addivenire, inoltre, alla determinazione del reddito imponibile, partendo dalle risultanze catastali, queste ultime devono essere sottoposte ad una serie di rivalutazioni.

Una prima rivalutazione, operata ai sensi dell'art. 3, co. 50, della Legge 23.12.1996, n. 662, che è pari all'80% per i rediti dominicali e al 70% per i redditi agrari.

Vi è da segnalare, però, che la Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ha introdotto la modifica dell'indice di rivalutazione "a regime" per l'anno 2016 operando l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali dal 7 % (precedentemente previsto per l'anno 2016 dall'art. 7 del D.L. 24-6-2014) al 30 %.



Quindi, pertanto, dal periodo d'imposta 2016:

- → Il **reddito dominicale** , già aumentato dell'80%, **è incrementato del 30%;**
- → Il **reddito agrario**, già aumentato dell'70%, **è incrementato del 30%.**

I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE

La Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto, con riferimento agli anni d'imposta **2017**, **2018** e **2019** la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, solo per i soggetti passivi che rispettino le seguenti condizioni, cioè che siano:

- → Coltivatori Diretti (CD) o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);
- → Iscritti alla Previdenza Agricola.

Pertanto i redditi dominicale e agrario imputati a soggetti passivi diversi dai precedenti non possono usufruire dell'agevolazione.

L'esenzione dalla base imponibile IRPEF <u>è stata prevista per tutti i Coltivatori diretti (CD) e gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) senza limite d'età né distinzione</u> tra coloro che operano in aree svantaggiate o montane.



Non sono state, invece, ancora individuate le modalità operative di applicazione della norma. Non è chiaro se sarà necessario conteggiare comunque tali redditi nella dichiarazione e poi procedere alla segnalazione della loro non imponibilità oppure non imputare, ab origine, i suddetti redditi, nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

ESENZIONE CONTRIBUTI PER NUOVI AGRICOLTORI UNDER 40

La legge di Bilancio 2017 introduce **l'esenzione totale dai contributi previdenziali per i primi 3 anni di attività per i nuovi imprenditori agricoli under 40**. Per il **4°** e il **5°** anno è previsto un **taglio del 50% e del 60%.** La misura è stata estesa già dal 2016 per le zone montane e svantaggiate.

Infatti, l'art. 46 delle Legge di Bilancio per l'esercizio 2017 introduce <u>l'esonero contributivo triennale</u> (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti "de minimis") <u>per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola.</u>



Nonostante l'esonero contributivo, questo periodo è riconosciuto nel computo delle prestazioni pensionistiche.

CREDITO D'IMPOSTA AGRITURISMI

L'art. 1, commi 4-7, della Legge di Bilancio 2017, riconosce **per ciascuno degli anni 2017 e 2018** il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. n. 83/2014.

L'agevolazione prevista nella misura del 65%, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione

antisismica o energetica e acquisto mobili. Il credito d'imposta è ripartito i 2 quote annuali di pari importo, utilizzabile nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi.

INDENNITÀ FERMO BIOLOGICO E NUOVO FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA PESCA

Per garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti del settore ittico nel periodo di **fermo biologico obbligatorio**, vengono destinati 11 milioni di euro per il 2017.

È previsto anche l'istituzione del **fondo di solidarietà per la pesca** con una dotazione pari a 1 milione di euro per il prossimo anno e che verrà alimentato da contribuzione ordinaria dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tale fondo ha l'obiettivo di garantire i lavoratori in caso di fermo biologico, di sospensione della pesca per avversità atmosferiche ed ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro.

Ulteriore sostanziale novità è stata apportata dall'aggiunta, all'art. 46, del co. 2 bis, con il quale è stata introdotta un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per i lavoratori impiegati nelle imprese di pesca marittima. In pratica, allo scopo di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti l'attività di pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge 250/58, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera omnicomprensiva pari a 30 euro.

** ** **

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

